

Edizione di lunedì 24 settembre 2018

IVA

Formazione ed invio della fattura elettronica

di Sandro Cerato

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Regime del riallineamento: estensione ancora non utilizzabile

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

ACCERTAMENTO

Sull'efficacia delle nuove risposte agli interPELLI pubblicate

di Lucia Recchioni

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli interessi passivi sono deducibili anche se privi di inerzia

di Fabio Garrini

IVA

Esonero da fattura per i commercianti al minuto

di EVOLUTION

IVA

Formazione ed invio della fattura elettronica

di Sandro Cerato

L'avvicinarsi dell'obbligo generalizzato di **emissione della fattura elettronica** sta portando alla ribalta numerose questioni critiche che gli operatori devono affrontare per una corretta gestione del processo di fatturazione.

Tra questi uno dei più delicati riguarda il **momento di emissione della fattura elettronica** al verificarsi del quale sorge l'**esigibilità del tributo** (momento di effettuazione dell'operazione).

Evidenziando che **l'introduzione della fattura elettronica** non modifica le regole relative al funzionamento dell'Iva, l'[articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che *“la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”*.

In primo luogo, va osservato che il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30.04.2018** stabilisce che la **data di emissione** della fattura è quella indicata nel campo **“data”** della **fattura xml**, e da tale termine **decorre l'esigibilità** del tributo in capo al soggetto che emesso il documento (a meno che la fattura non sia stata scartata).

In linea teorica la **data indicata nel file xml** dovrebbe coincidere con quella in cui il documento è **trasmesso al Sdi**, e tale circostanza trova conferma nella risposta dell'Agenzia delle entrate (**Forum del 24 maggio 2018**) in cui è stato precisato che la fattura elettronica (immediata) *“deve essere trasmessa al Sdi al momento di effettuazione dell'operazione determinato a norma dell'articolo 6”*.

La precisazione è doverosa e rispetta quanto in passato ha affermato l'Agenzia in merito alla **fattura cartacea**, che deve essere emessa entro le **ore 24** del **giorno di effettuazione dell'operazione** ([circolare n. 42/1974](#) e [circolare n. 225/E/1996](#)).

Tuttavia, tenendo conto del **processo di invio della fattura elettronica**, nel citato **Forum** è stato altresì precisato che *“qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal Sdi, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa”*, rispettando in tal modo il dettato normativo dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

In buona sostanza, il chiarimento lascia intendere che **è inevitabile che vi sia un intervallo temporale (sia pure ridotto) tra la data riportata nel file xml e quella di trasmissione della fattura elettronica**, fermo restando l'obbligo di far confluire l'imposta nella liquidazione nel mese/trimestre di competenza della “data” indicata nel documento (ad esempio fattura datata

31 marzo e trasmessa il 3 aprile, e imposta a debito nel mese di marzo).

Con la successiva [circolare AdE 13/E/2018](#), l'Agenzia sposa un'interpretazione più restrittiva, poiché dopo aver ribadito che le regole sulla fatturazione elettronica **non hanno cambiato i termini di emissione** dei documenti, ha precisato che non sarà improbabile che un *iter* di emissione, pur tempestivo, si concluda oltre le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione. Tuttavia, solamente in una prima fase di applicazione, tenendo conto del **necessario adeguamento tecnologico che le novità richiedono**, l'Agenzia ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole del **provvedimento del 30.04.2018**, ed inviato con un **minimo ritardo**, comunque tale da pregiudicare la **corretta liquidazione dell'imposta**, costituisce **violazione non punibile** ai sensi dell'[articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997](#) (violazioni formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo).

L'affermazione dell'Agenzia desta perplessità in quanto sembra richiedere **l'obbligo di coincidenza tra data indicata nel file e trasmissione della fattura elettronica**, tollerando un **minimo ritardo** (il cui significato temporale non è chiaro) **solamente in una prima fase applicativa**.

Si auspica un ripensamento della posizione dell'Agenzia nella **circolare di prossima pubblicazione**, altrimenti le imprese dovranno attrezzarsi per gestire in maniera massiccia la **fatturazione differita** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con tutti gli adempimenti che ne conseguono.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Regime del riallineamento: estensione ancora non utilizzabile

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Come noto, con l'introduzione dei **commi 10-bis e 10-ter** all'[articolo 15 D.L. 185/2008](#) è stata regolamentata la possibilità di “**affrancare**” ai fini fiscali i valori relativi ad **avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali** iscritti nel bilancio consolidato, purché riferibili ai **maggiori valori contabili** delle **partecipazioni di controllo** acquisite e iscritte nel bilancio di esercizio per effetto di **operazioni straordinarie o traslative**.

Tale possibilità è stata riconosciuta a beneficio di coloro che avessero iscritto nel **bilancio individuale** una **partecipazione di controllo** per effetto di un'**operazione straordinaria o traslativa**, ovverosia, stando a quanto previsto dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 77035 del 06.06.2014**:

- (a) incorporanti o risultanti dalla **fusione** in operazioni di fusione;
- (b) beneficiari in operazioni di **scissione**;
- (c) **conferitari** in operazioni di **conferimento** d'azienda;
- (d) **conferitari** in operazioni di **conferimento** di partecipazioni di controllo ai sensi dell'[articolo 175 Tuir](#);
- (e) **conferitari** in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante **conferimento** ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#);
- (f) cessionari in ipotesi di **compravendita di partecipazione di controllo**;
- (g) cessionari in ipotesi di **compravendita d'azienda**, che includa partecipazioni di controllo;
- (h) scambianti che, per effetto di **operazioni di scambio di partecipazioni** mediante permuta ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#), ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- (i) **soci** che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un'operazione di fusione o scissione;
- (j) **conferenti** che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;

(k) conferenti che, per effetto di operazioni di **conferimento di partecipazioni di controllo** ai sensi dell'[articolo 175 Tuir](#), ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;

(l) conferenti che, per effetto di operazioni di **scambio di partecipazioni** mediante conferimento ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#), ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.

In merito, la **Direzione Regionale del Veneto**, in una recente risposta a un'**istanza di interpello** non confluìta in risoluzione, ha ritenuto che, in linea generale, “*le operazioni che non sono riconducibili a quelle tassativamente elencate e previste a tal fine dalla citata normativa non possono essere incluse nell'ambito applicativo del regime in argomento*”, lasciando così intendere che l’acquisto di una **partecipazione di minoranza** in una società cui faccia seguito, a breve distanza di tempo, un **aumento del capitale** sociale della stessa **riservato** all’acquirente, non sarebbe un’operazione potenzialmente annoverabile tra quelle che consentono di avvalersi del **regime del “riallineamento” delle partecipazioni di controllo**, nonostante – almeno sotto l’aspetto **sostanziale** – non parrebbero esservi particolari differenze rispetto all’operazione di acquisto “diretto” di una **partecipazione di controllo**.

Come noto, inoltre, con le modifiche recate dalla **Legge di Bilancio 2018** ([articolo 1, commi 81-83, L. 205/2017](#)) è stato ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del citato regime, al fine di ricomprendervi anche **l’acquisto di partecipazioni di controllo in società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia** (ambito di applicazione prima invece limitato, per le società estere, alle sole **partecipazioni di controllo** in società che avessero radicato nel territorio dello Stato una **stabile organizzazione**).

Per effetto della novella normativa, quindi, dovrebbe essere possibile “**affrancare**”, previo pagamento dell’imposta sostitutiva all’uopo prevista nella misura del 16%, i **maggiori valori** emersi a seguito dell’acquisizione di una partecipazione di controllo in una società non residente, anche nel caso in cui questa **non avesse alcun legame con il territorio dello Stato**, purché i maggiori valori oggetto di **riallineamento** siano iscritti nel bilancio consolidato della società residente e attribuiti ad **avviamento, marchi** d’impresa o altre **attività immateriali**.

Occorre, tuttavia, segnalare che tale **estensione del regime del riallineamento** alle partecipazioni di controllo in **società non residenti prive di stabile organizzazione nel territorio italiano** è di fatto ancora **inutilizzabile**, nonostante la novella recata dalla **Legge di Bilancio 2018** consenta di avvalersene già con riferimento agli acquisti perfezionati a partire dal **2017** (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), limitatamente ai disallineamenti ancora esistenti.

Stando a quanto precisato dalla **Direzione Regionale del Veneto** in una recente risposta a un’istanza di interpello non confluìta in risoluzione, la **concreta fruibilità di tale regime** con riguardo alle partecipazioni di controllo in società non residenti prive di stabile organizzazione nel territorio italiano sarebbe infatti subordinata all’adozione delle **disposizioni di attuazione** idonee ad “*evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento*”; disposizioni che, tuttavia, avrebbero dovuto essere adottate con

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore della **L. 205/2017**, ovvero entro il **30 giugno 2018**, termine ormai **già ampiamente decorso**, così vanificando le intenzioni di quanti *medio tempore* avessero inteso fruire del regime.

L'auspicio, pertanto, è che tali **disposizioni di attuazione** possano essere **adottate quanto prima**, così da consentire ai contribuenti di potersi **avvalere** di un regime – **normativamente già in vigore e applicabile** sin dagli **acquisti di partecipazioni di controllo in società estere prive di stabili organizzazioni in Italia** perfezionati nel corso dell'annualità d'imposta **2017** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) – reso, tuttavia, **temporaneamente inutilizzabile** a causa della mancata emanazione del succitato provvedimento direttoriale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Sull'efficacia delle nuove risposte agli interPELLI pubblicate

di Lucia Recchioni

Come noto, dallo scorso **1° settembre** l'Agenzia delle entrate sta pubblicando sul proprio **sito internet** le **risposte alle istanze di interpello**.

Queste **risposte** rappresentano sicuramente un interessante spunto per gli **studi** del Professionista, consentendo di approfondire alcune questioni grazie al confronto con il parere espresso dall'Amministrazione finanziaria, ma possono essere **acriticamente recepite dal contribuente** ai fini della determinazione delle imposte?

In altre parole, se si presentasse un **caso del tutto simile** a quello oggetto dell'**istanza di interpello** pubblicata, il contribuente potrebbe limitarsi ad **aderire alla risposta** fornita all'Agenzia delle entrate? Ciò gli consentirebbe di restare al riparo da **future contestazioni**? Oppure, in caso di **future contestazioni**, potrebbe difendersi rilevando che, nel caso concreto, è stata mostrata perfetta aderenza ad un'**interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate**?

La **risposta** non può che essere **negativa**.

Sul punto pare utile richiamare una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (**Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9719 del 19.04.2018**). Il **caso** riguardava un **contribuente** che applicava il **regime del margine** prestando affidamento alla **nota del 24/05/1999, prot. n. 34443/99** della Divisione 1, Sezione 1, del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, **emessa a seguito di interpello di altro contribuente**.

Sennonché, l'Agenzia delle entrate emetteva **avviso di accertamento** relativo, appunto, alla indebita utilizzazione del **regime Iva del margine**. A seguito dell'impugnazione il contribuente risultava **vittorioso** sia in primo che in secondo grado.

Invero, richiamando l'[**articolo 11, commi 2 e 3, L. 212/2000**](#) la **CTR** aveva ritenuto che il Fisco era tenuto a non emettere **atti difformi** “*alla risposta da esso data, in relazione ad un caso del tutto analogo a quello de quo, ed è pacifico che l'appellata si sia adeguata a detta risposta, che ha l'effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dal suo operare nel senso conforme alla risposta*“.

Ritenendo **non vigente**, nel nostro Ordinamento, un **principio di affidamento del contribuente** che abbia dato credito ad affermazioni contenute in un **interpello proposto da un terzo** alla Direzione regionale delle entrate su questioni simili a quella che lo riguardano, l'**Agenzia delle**

entrate proponeva quindi **ricorso per cassazione**.

La **Suprema Corte**, pur rilevando un erroneo richiamo alle disposizioni di legge (in quanto, all'epoca dei fatti, ancora non era vigente l'[articolo 11 L. 212/2000](#)), ha comunque ritenuto che il riferimento del contribuente ad un **generico principio di affidamento** non possa trovare “*supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l'affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano*”.

D'altra parte, come sappiamo, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, L. 212/2000](#) “*La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente*”.

In considerazione di tutto quanto appena esposto, pertanto, se il **contribuente** dovesse presentare una situazione perfettamente identica a quella richiamata nella **risposta all'interpello pubblicata**, potrebbe sì **aderire all'interpretazione fornita**, ove la ritenesse **convincente e supportata** da **altri elementi** idonei alla futura ed eventuale difesa in giudizio.

In tutti gli altri casi, invece, il contribuente **non può acriticamente aderire alla risposta fornita**, per il semplice motivo che l'**Amministrazione finanziaria non sarebbe vincolata alla risposta data**, trattandosi di una questione diversa da quella oggetto dell'istanza.

Eventualmente il contribuente potrebbe quindi presentare una **propria istanza di interpello**: l'intervenuta pubblicazione di un'altra risposta, infatti, non potrebbe escludere la **sussistenza di obiettive condizioni di incertezza** ai fini dell'**ammissibilità dell'istanza**, essendo la suddetta risposta, come detto, **limitata alla fattispecie concreta**.

D'altra parte, anche i “**principi di diritto**”, presenti nella **stessa sezione del sito, non hanno una diversa efficacia**.

Nonostante la **terminologia**, la quale potrebbe effettivamente indurre in errore, l'Agenzia delle entrate, con il **Provvedimento prot. n. 185630/2018** ha chiarito che:

- “*Qualora le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l'orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano maggiore uniformità di comportamento o ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 11, comma 6, dello Statuto dei diritti del contribuente, la pubblicazione avviene sotto forma di **circolare** o di **risoluzione**,*
- *Fatto salvo quanto previsto dai punti precedenti, le strutture centrali garantiscono la pubblicità dei soli **principi di diritto** espressi nella risposta, omettendo qualsiasi riferimento anche alla fattispecie oggetto del quesito, quando la pubblicazione possa recare pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato, considerato prevalente e relativo, tra l'altro, al mercato, alla concorrenza, al diritto alla protezione dei dati personali, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore e al segreto commerciale*”.

Nonostante la terminologia usata, pertanto, il termine **“principi di diritto”** individua esclusivamente delle fattispecie con riferimento alle quali **ragioni di tutela** hanno imposto di non far riferimento al caso oggetto di interpello.

Anche in questi casi, dunque, **nessuna efficacia vincolante può essere riconosciuta in capo all'Amministrazione finanziaria**: come chiarito nel **Provvedimento prot. n. 185630/2018** la volontà dell'Agenzia delle entrate è stata quella di consentire *“al contribuente la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dell'Agenzia nell'ambito dell'istituto dell'interpello”* e come tale **deve essere apprezzata**.

Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli interessi passivi sono deducibili anche se privi di inerenza

di Fabio Garrini

Secondo la **Cassazione** ([sentenza n. 19430 del 20.07.2018](#)) per le **società di capitali** la verifica della deducibilità degli **interessi passivi** non è soggetta ad alcun **sindacato di inerenza**; la deducibilità è infatti assicurata dall'[articolo 109, comma 5, Tuir](#) e le uniche limitazioni sarebbero quelle stabilite dalle norme specificamente introdotte.

L'inerenza e gli interessi passivi

Per i **soggetti irpef** (imprenditori individuali, imprese familiari, imprese coniugali, società in nome collettivo e società ad esse equiparate, società in accomandita semplice) la regolamentazione della deducibilità degli interessi passivi è prevista dall'[articolo 61 Tuir](#), secondo il quale *“gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”*.

Quindi, nello stabilire il tradizionale **pro rata di deducibilità** degli **interessi** con riferimento ai proventi tassati, in questa sede preme segnalare che per tali soggetti **la rilevanza riguarda solo gli interessi inerenti**, con la conseguenza che gli **interessi privi dell'inerenza sono alla radice indeducibili**.

Con riferimento ai **soggetti Ires**, al contrario, la disciplina fiscale risulta ben diversa; l'[articolo 109, comma 5, Tuir](#), nell'introdurre un analogo **pro rata** di deducibilità, fa riferimento alle *“spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi”*.

Dal punto di vista sistematico la situazione presenta la sua **razionalità**: mentre ai fini **Irpef** è prevista la **rilevanza deli interessi passivi**, ai fini **Ires** vi sono delle **specifiche regole limitative**, quali l'[articolo 96 Tuir](#) che vincola la deducibilità all'ammontare degli **interessi attivi** a al **Rol** conseguito nel periodo d'imposta.

Come confermato dalla [circolare AdE 19/E/2009](#), a seguito della riforma introdotta con la Finanziaria 2008, per i **soggetti Irpef** è **stabilita una regola di semplificazione** (quella dell'inerenza), che **sostituisce** la regola matematica e quantitativa prevista dall'[articolo 96 Tuir](#) per i soggetti Ires.

Quindi, a ben vedere, l'[articolo 96 Tuir](#) non sarebbe una norma specifica per le società di capitali che si aggiunge al requisito generale dell'inerenza; l'**inerenza** degli interessi passivi è

invece una **regola specifica dei soggetti Irpef** che **non interessa le società di capitali**.

Su tale aspetto si è espressa la Cassazione nella citata sentenza, **negando la possibilità di correlare gli interessi passivi ad una attività o ad un costo**, facendo essi riferimento alla **generale attività d'impresa**: *“gli interessi passivi sono, dunque, oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo, occorrendo sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile, che non può rivolgersi ad un reddito ontologicamente diverso perché estraneo alla stessa attività di impresa.”*

Si tratta di una posizione piuttosto **radicata nel pensiero della Cassazione** (alcune pronunce sono richiamate anche dalla sentenza in commento), anche se taluni affermano che **l'inerenza** sia un requisito che regola la determinazione del reddito d'impresa che **prescinde da specifiche previsioni**.

Per i giudici della Suprema Corte, al contrario, la formulazione dell'[articolo 109, comma 5, Tuir](#) *“indica la chiara volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità va riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, purché nei limiti quantitativi riconosciuti”*.

Pertanto, se ad esempio una S.r.l. dovesse **erogare** un **finanziamento infruttifero** ovvero a tassi inferiori rispetto a quelli che mediamente subisce per la raccolta di mezzi finanziari, gli **interessi passivi sostenuti** non potrebbero essere in ogni caso **oggetto di contestazione**.

Va comunque ricordato che gli interessi passivi, oltre al citato limite quantitativo dell'[articolo 96 Tuir](#), sono soggetti anche ad **alcuni limiti qualitativi**, quale quello relativo agli **interessi di funzionamento per la gestione degli immobili patrimonio** ex [articolo 90 Tuir](#).

Questo aspetto non costituisce però una negazione di quanto fino ad ora affermato; anzi, poiché il legislatore attraverso l'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#) ha sentito la necessità di regolamentare una specifica **indeducibilità degli interessi passivi**, occorre concludere che la categoria degli **interessi passivi** è al contrario **generalmente priva di limitazioni qualitative**.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Esonero da fattura per i commercianti al minuto

di **EVOLUTION**

Alcuni soggetti passivi Iva sono esonerati dall'obbligo di emettere la fattura potendo essi certificare i corrispettivi mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ha ad oggetto alcuni aspetti di carattere generale della materia.



In linea generale, qualsiasi operazione posta in essere da un soggetto passivo Iva nell'esercizio della sua attività d'impresa o professionale, ancorché esente, non imponibile o non soggetta per mancanza del requisito territoriale, **deve** essere **documentata con l'emissione della fattura**.

Tuttavia, per le operazioni effettuate da **commercianti al minuto e soggetti assimilati** l'[articolo 22 del D.P.R. 633/1972](#) esclude l'obbligo di emissione della fattura, sempreché il documento non sia **espressamente richiesto** dal cliente. L'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, nella maggioranza dei casi, è comunque **controbilanciato** dall'obbligo di emissione della **ricevuta** o dello **scontrino** fiscale ([articolo 1 D.P.R. 696/1997](#)).

In altri termini, i **corrispettivi** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** ovvero dello **scontrino fiscale** ([articolo 12 della L. 413/1991](#)).

La ricevuta fiscale è assolutamente **alternativa** allo scontrino fiscale: il contribuente può **liberamente scegliere** se utilizzare l'una o l'altra modalità di certificazione.

A tal riguardo è bene ricordare che, mentre ai fini della **detrazione** dell'Iva l'unico documento valido è la fattura, per quanto riguarda le imposte sul reddito la **deduzione** del costo può essere fatta valere sia attraverso la ricevuta fiscale che mediante lo scontrino fiscale “parlante”,

giacché entrambi i documenti contengono il **codice fiscale** del cliente.

La **C.M. 97/1997** ha precisato che:

- “i corrispettivi per i quali ricorre l’obbligo della certificazione ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, potranno essere documentati, a scelta del contribuente, con l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale”;
- “agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ... può essere utilizzato lo **scontrino fiscale**, emesso dagli appositi apparecchi misuratori fiscali previsti dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, purchè lo stesso contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, alla qualità e alla quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di **codice fiscale** dell’acquirente o del committente”;
- “Debbono considerarsi ... **illegittime** eventuali **integrazioni manuali** o tramite timbri, da chiunque apposte”;
- “il **codice fiscale** dell’acquirente o committente potrà essere stampato in qualsiasi parte dello scontrino fiscale, **preceduto** dalle lettere “**C.F.**” purchè sia riportato, con evidenziazione grafica differenziata rispetto alle altre indicazioni, prima della collocazione del logotipo fiscale”;
- “la **ricevuta fiscale** può avere analoga funzione di giustificazione delle spese ai fini delle imposte sui redditi, se **integrata**, a cura del soggetto emittente, con i dati identificativi del cliente”;
- “attesa l’identica valenza dei due documenti (scontrino e ricevuta fiscale) ai fini della giustificazione delle spese, si ritiene che anche nel caso della ricevuta fiscale, al pari di quanto consentito per lo scontrino fiscale, possa essere **sufficiente l’indicazione del codice fiscale del cliente**”.

In particolare, il **comma 1 dell’articolo 22 del D.P.R. 633/1972** prevede che l’emissione della fattura **non è obbligatoria**, a meno che non sia richiesta dal cliente **non oltre il momento di effettuazione dell’operazione**, nei seguenti casi.

Esoneri dall’obbligo di emissione della fattura

- 1 Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto e artigiani
- 2 Prestazioni di servizi resi da esercenti alberghi, pubblici esercizi e mense aziendali
- 3 Prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
- 4 Prestazioni di servizi rese da artigiani in locali aperti al pubblico o presso clienti
- 5 Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
- 6 Alcune operazioni esenti
- 7 Attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo
- 8 Servizi di e-commerce



The banner features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' written in blue. Below the logo is a dark grey call-to-action bar with the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >' in white. To the right of the logo is a stylized graphic of a hand holding a pen over a grid, with a network of lines and dots in the background. A small vertical text 'Dedicated to you, dedicated to you' is visible on the right edge of the graphic.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >